

Adeguamento del R.R. 9/2010 alle modifiche apportate alla L.R. 16/2004

Giovanni Caldiroli

Unità Organizzativa Protezione Civile

Regione Lombardia

Le ragioni dell'adeguamento

L.R. 16/2004 (Modifica apportata con L.R. 35/2014)

Art. 5.1

Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile

1. Per ciascuna sezione provinciale dell'albo di cui all'articolo 5, comma 8, è istituito, a supporto dell'espletamento delle funzioni provinciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quale sede di raccordo, a livello provinciale, tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile e la Regione, un comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, di durata triennale, composto dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte alle rispettive sezioni provinciali. La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale, definisce le modalità di funzionamento dei comitati.

L.R. 16/2004 (Modifica apportata con L.R. 22/2017)

Art. 5.1

Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile

1. Per ciascuna sezione provinciale dell'albo di cui all'articolo 5, comma 8, è istituito, a supporto dell'espletamento delle funzioni provinciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quale sede di raccordo, a livello provinciale, tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile e la Regione, un comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, composto dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte alle rispettive sezioni provinciali, **eletti ogni tre anni**. La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale, definisce le modalità di funzionamento dei comitati.

1 bis. E' istituita apposita sezione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 8, alla quale può iscriversi, alla rispettiva sezione provinciale, il comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui al comma 1, ove costituito in organizzazione di volontariato di protezione civile per le finalità indicate allo stesso comma 1.

1 ter. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante "Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali", disciplina i requisiti e le procedure per l'iscrizione di cui al comma 1 bis con il regolamento regionale di cui all'articolo 9 ter, comma 1, lettera a).

Le ragioni dell'adeguamento

L.R. 16/2004 (Modifica apportata con L.R. 35/2014)

Art. 9 bis

Consulta regionale del volontariato di protezione civile.

1. E' istituita la consulta regionale del volontariato di protezione civile quale sede di confronto fra le autorità regionali e locali di protezione civile sulle tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato.
2. La consulta è presieduta dall'assessore regionale alla protezione civile o da un suo delegato ed è composta da:
 - a) un assessore provinciale in rappresentanza delle province, designato dall'Unione delle Province Lombarde (UPL);
 - b) un rappresentante dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
 - c) un rappresentante dei comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 30.000 abitanti;
 - d) un rappresentante dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
 - e) i rappresentanti di due organizzazioni, di cui una costituita come gruppo comunale o intercomunale e l'altra come associazione, designati dalle organizzazioni iscritte nella sezione regionale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile;
 - f) i rappresentanti di due organizzazioni di volontariato per ciascuna sezione provinciale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, di cui una costituita come gruppo comunale o intercomunale e l'altra come associazione, designati dai rispettivi comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile.
3. I rappresentanti dei comuni di cui al comma 3, lettere b), c) e d), sono designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Lombardia (ANCI Lombardia).
- 3 bis.** La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale, definisce le modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, lettere e) ed f).
4. La consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta l'anno oppure quando ve ne sia necessità. I compiti di segreteria sono svolti dalla struttura organizzativa regionale competente per la protezione civile.
5. La consulta è costituita con decreto dell'assessore regionale competente per la protezione civile e rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita.
6. Possono partecipare alle sedute altri soggetti invitati in relazione agli argomenti da trattare.
7. Per la partecipazione alle sedute non è dovuto alcun compenso.
8. La consulta si dota di un proprio regolamento sulle modalità di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L.R. 16/2004 (Modifica apportata con L.R. 41/2017)

Art. 9 bis

Consulta regionale del volontariato di protezione civile.

1. E' istituita la consulta regionale del volontariato di protezione civile **quale organismo di rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e per il confronto con la competente autorità regionale sulle tematiche riguardanti il volontariato di protezione civile.**
2. La consulta è composta dai rappresentanti eletti dai rispettivi comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile provinciali, di cui all'articolo 5.1, per ciascuna sezione provinciale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 8, in numero di due, se la sezione è composta sino a cento organizzazioni, in numero di tre, se la sezione è composta da più di cento organizzazioni. I rappresentanti eletti restano in carica per la durata del rispettivo comitato. La consulta è presieduta dal presidente o dal vicepresidente, entrambi eletti tra i suoi componenti. L'assessore regionale competente partecipa alle sedute della consulta senza diritto di voto;
3. **abrogato**
- 3 bis. **abrogato**
4. La consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta l'anno oppure quando ve ne sia necessità anche su richiesta dell'assessore regionale competente.
5. **abrogato**
6. Possono partecipare alle sedute altri soggetti invitati in relazione agli argomenti da trattare.
7. Per la partecipazione alle sedute non è dovuto alcun compenso.
8. La consulta si dota di un proprio regolamento sulle modalità di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, **con il quale sono altresì disciplinate l'elezione del presidente, del vicepresidente e la designazione del portavoce della consulta e dei rappresentanti presso gli organismi istituzionali.**

ADEGUAMENTO DEL R.R. 9/2010

In previsione dell'imminente uscita del nuovo Codice della protezione civile (D.Lvo 1/2018) e della riforma in corso relativa al terzo settore (D.Lvo 117/2017), si è ritenuto opportuno, su indicazione del Comitato Legislativo di Regione Lombardia, di apportare al R.R. 9/2010 esclusivamente le modifiche necessarie a consentire l'applicazione della L.R. 16/2004, modificata nel 2017 dalla L.R. 22/2017 e dalla L.R. 41/2017.

Pertanto, dopo il primo passaggio in Giunta Regionale in data 18 gennaio 2018, la proposta di modifica ha acquisito il parere della VI^a Commissione Consiliare in data 1 febbraio 2018 ed è stata definitivamente approvata con DGR N° X / 7835 del 12/02/2018, assumendo il titolo di **R.R. 6/2018**.

R.R. 6/2018

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 "Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi Regionali" e dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 41 (Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile):
 - a) **le nuove modalità di costituzione delle sezioni regionale e provinciali dell'albo regionale del volontariato di protezione civile** di cui all'articolo 5, comma 8, della l.r. 16/2004, a seguito della modifica della composizione della Consulta regionale del volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 9 bis della l.r. 16/2004;
 - b) **i requisiti e le procedure per l'iscrizione dei comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, ove costituiti in organizzazioni di volontariato di protezione civile, nell'apposita sezione dell'albo regionale** di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 5.1, comma 1 bis, della l.r. 16/2004;
 - c) **ulteriori misure operative di coordinamento del volontariato di protezione civile**, in applicazione delle lettere a) e b).

Modifiche al R.R. 9/2010 con R.R. 6/2018

PRIMA

Art. 2

1. L'albo è così composto:

- a) associazioni di volontariato di protezione civile;
- b) gruppi comunali e gruppi intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli enti gestori dei parchi;
- c) elenco dei volontari che ne fanno parte

DOPO

Art. 2

1. L'albo è così composto:

- a) associazioni di volontariato di protezione civile;
- b) gruppi comunali e gruppi intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli enti gestori dei parchi;
- c) elenco dei volontari che ne fanno parte

c bis) comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, ove costituiti in organizzazioni di volontariato di protezione civile, ai quali si applica quanto stabilito dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 5.1, comma 1, secondo periodo, della l.r. 16/2004.

Modifiche al R.R. 9/2010 con R.R. 6/2018

PRIMA

Art. 2

8. Si iscrivono nella sezione regionale:

- a) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere nazionale che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Regione;
- b) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere regionale che abbiano una sede operativa in almeno due province.

9. In alternativa a quanto stabilito al comma 8, nel caso di organizzazioni rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale, è fatta salva la facoltà per le stesse di iscriversi nelle sezioni provinciali.

10. Le organizzazioni che non rientrano nei casi di cui al comma 8, si iscrivono nella sezione della provincia ove è ubicata la sede operativa.

DOPO

Art. 2

8. Si iscrivono nella sezione regionale i comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, ove costituiti in organizzazioni di volontariato di protezione civile

8 bis. Si iscrivono nelle sezioni provinciali ove è localizzata la sede legale:

- a) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere nazionale che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Regione;
- b) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere regionale che abbiano una sede operativa in almeno due province.

9. I volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 8 bis fanno riferimento esclusivamente a una sede, legale od operativa, ed i loro nominativi sono comunicati alle competenti strutture provinciali. Ai fini operativi, i volontari assegnati a ciascuna sede possono essere impiegati direttamente dalle province nel cui territorio sono localizzate le sedi di riferimento.

10. Le organizzazioni che non rientrano nei casi di cui al comma 8 e 8 bis, (5) si iscrivono nella sezione della provincia ove è ubicata la sede operativa

Modifiche al R.R. 9/2010 con R.R. 6/2018

PRIMA

Art. 2

13. Le organizzazioni che sono state attivate dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, o da enti pubblici, devono informare tempestivamente la provincia o la Regione, in ragione della sezione alla quale siano state iscritte.

DOPO

Art. 2

13. Le organizzazioni che sono state attivate dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, o da enti pubblici, devono informare tempestivamente la provincia nella cui sezione risultano iscritte e la Regione. Al fine di consentire la determinazione delle risorse umane e strumentali effettivamente disponibili sul territorio, le organizzazioni di cui al precedente periodo comunicano alla competente struttura regionale la propria partecipazione al dispositivo di mobilitazione nazionale, quantificando le risorse umane e strumentali destinate all'attivazione di livello nazionale.

Modifiche al R.R. 9/2010 con R.R. 6/2018

PRIMA

Articolo 4

(Specialità)

1. L'albo si articola nelle seguenti specialità:
 - a) logistica/gestionale;
 - b) cinofili;
 - c) subacquei e soccorso nautico;
 - d) intervento idrogeologico;
 - e) antincendio boschivo;
 - f) tele-radiocomunicazioni;
 - g) nucleo di pronto intervento di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 16/2004;
 - h) impianti tecnologici e servizi essenziali;
 - i) unità equestri.

DOPO

Articolo 4

(Specialità)

1. L'albo si articola nelle seguenti specialità:
 - a) logistica/gestionale;
 - b) cinofili;
 - c) subacquei e soccorso nautico;
 - d) intervento idrogeologico;
 - e) antincendio boschivo;
 - f) tele-radiocomunicazioni;
 - g) (*eliminato*);
 - h) impianti tecnologici e servizi essenziali;
 - i) unità equestri
 - i bis) coordinamento del volontariato di protezione civile.**

Modifiche al R.R. 9/2010 con R.R. 6/2018

DOPO

Articolo 4

(Specialità)

1 bis. I comitati di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 8, per svolgere l'attività di coordinamento del volontariato a supporto degli enti competenti, possono avvalersi di volontari, denominati "Coordinatori Territoriali del Volontariato – CTV", individuati secondo direttive emanate con decreto del dirigente regionale competente per materia.

1 ter. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della giunta regionale, nella quale sono indicati i requisiti delle singole specializzazioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma;

1 quater. La Giunta regionale, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina, sulla base delle specializzazioni di cui al comma 1 ter, la composizione e le modalità di adesione alla colonna mobile regionale e alle relative articolazioni provinciali.

1 quinquies. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 8 bis e 10, nell'istanza di iscrizione all'albo, indicano i settori di intervento dei propri volontari, nell'ambito delle specializzazioni di protezione civile individuate con il provvedimento di cui al comma 1 ter.

1 sexies. Nel caso in cui un soggetto di cui al comma 1 quinquies svolga attività legate a più specializzazioni, le stesse devono essere distinte tra un'unica specializzazione prevalente e le specializzazioni secondarie. L'elenco delle specializzazioni svolte da un'organizzazione può essere modificato, ove necessario, dalla stessa organizzazione.

Modifiche al R.R. 9/2010 con R.R. 6/2018

PRIMA

Articolo 6

(Condizioni per lo svolgimento delle attività operative)

1. Al fine di garantire l'effettiva disponibilità dei volontari iscritti all'albo, nei casi di emergenza, gli stessi devono dichiarare la propria operatività a favore di una sola organizzazione di volontariato di protezione civile.

DOPO

Articolo 6

(Condizioni per lo svolgimento delle attività operative)

1. Al fine di garantire l'effettiva disponibilità dei volontari iscritti all'albo, nei casi di emergenza, gli stessi devono dichiarare la propria operatività a favore di una sola organizzazione di volontariato di protezione civile.

1 bis. I volontari appartenenti ai comitati di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 8, possono svolgere attività operativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, lettera d), anche presso i comitati di coordinamento di appartenenza. Agli stessi non si applicano i requisiti di operatività di cui ai commi 4, 6 e 7.

Modifiche al R.R. 9/2010 con R.R. 6/2018

PRIMA

Articolo 7

(Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell'organizzazione)

1. Per iscriversi all'albo i volontari devono essere assicurati ai sensi della normativa vigente, e per lo svolgimento delle attività operative devono possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto la maggior età;

b) non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio. 2. Per la verifica dei requisiti di cui al comma 1, ogni anno i volontari e il legale rappresentante dell'organizzazione producono, rispettivamente alla organizzazione d'appartenenza e all'autorità di protezione civile alla cui sezione è iscritta l'organizzazione medesima, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile l'intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

DOPO

Articolo 7

(Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell'organizzazione)

1. Per iscriversi all'albo i volontari devono essere assicurati ai sensi della normativa vigente, e per lo svolgimento delle attività operative devono possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto la maggior età;

b) non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.

2. Per la verifica dei requisiti di cui al comma 1, ogni anno i volontari e il legale rappresentante dell'organizzazione producono, rispettivamente alla organizzazione d'appartenenza e all'autorità di protezione civile alla cui sezione è iscritta l'organizzazione medesima, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile l'intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3 bis. Per attività operativa dei volontari si intende:

a) l'impiego in situazioni di emergenza o per eventi a rilevante impatto locale;

b) l'impiego in attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza da parte degli enti preposti;

c) l'impiego in attività esercitative o formative;

d) la preparazione ed il coordinamento delle attività di cui alle lettere precedenti.

R.R. 6/2018

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 8 bis, iscritti nella sezione regionale dell'albo vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferiti d'ufficio alla sezione della provincia nel cui territorio è localizzata la sede legale.**
- 2. Per le organizzazioni già iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la comunicazione da effettuare ai sensi dell'articolo 2, comma 13, è inviata alla competente struttura regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.**
- 3. Ogni riferimento alle province contenuto nel presente regolamento deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.**

I PROSSIMI PASSI

- ENTRO MARZO 2018: decreto attuativo dell'art. 3, comma 1 del RR 6/2018, per il trasferimento delle oo.v. dalla sezione regionale a quelle provinciali
- ENTRO GIUGNO 2018: DGR aggiornamento delle specializzazioni e requisiti delle singole specializzazioni
- ENTRO AGOSTO 2019: DGR composizione della colonna mobile regionale e provinciali e requisiti per l'adesione delle oo.v. alle colonne mobili
- ENTRO ?: adeguamento del RR alle disposizioni derivanti dalle riforme del Codice della protezione civile e del Terzo settore.